

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2397 del 24/04/2024
Oggetto	D.Lgs. 387/03 - L.R. 26/2004: Società NB4 a r.l.: proroga al 31/3/2026 del termine per l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico denominato "Bastone" in comune di Noceto (PR)
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2484 del 24/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventiquattro APRILE 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

che la Società NB4 s.r.l., con sede legale in Parma, via Nicolodi 5/A, C.F. e P.IVA 02935000345, iscritta al Registro Impresa della CCIAA di Parma al n. 02935000345, R.E.A. n° PR-278645, è stata autorizzata con atto ARPAE n° 889 del 23/02/2021, rilasciato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 nell'ambito del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) adottato ai sensi della L.R. 4/2018 con Delibera di G.R. n° 449 del 6/4/2021, alla costruzione e gestione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica, al suolo, di potenza nominale pari a 5.756,1 kWp. denominato "Bastone", delle opere connesse e dell'elettrodotto a 15 kV di lunghezza complessiva pari a 1,490 km, in cavo interrato, per il collegamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica a media tensione esistente in comune di Noceto (PR);

che il suddetto atto autorizzativo n° 889/2021 assumeva, tra le altre, la seguente prescrizione: *"NB4 s.r.l., ai sensi dell'Art. 19 della L.R. 26/2004, è tenuta a dare inizio alla realizzazione dell'iniziativa entro sei mesi dal momento in cui il Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR), che sarà emanato dopo il presente atto dalla Regione Emilia-Romagna, sia divenuto inoppugnabile"*;

PREMESSO ALTRESÌ:

che il PAUR in commento, per profili diversi da quello di cui alla appena citata prescrizione (legittima e pacifica anche perché mai nemmeno contestata da alcuno), è stato impugnato avanti al TAR Emilia-Romagna, sezione di Parma, da tre soggetti diversi (ricorsi R.G. n. 133/2021, R.G. n. 174/2021 e R.G. n. 175/2021) e che, conseguentemente, con nota del 22/06/2022, la Società NB4 s.r.l. ha chiesto la proroga del termine di inizio lavori *"al fine di poter ottenere il passaggio in giudicato della sentenza relativa ai predetti ricorsi"*;

che, nelle more della definizione di detti giudizi, con atto ARPAE n° 3574 del 13/7/2022 veniva concessa la proroga di 24 mesi per l'avvio dei lavori e quindi alla data del 31/3/2024;

che il TAR Emilia-Romagna, sezione di Parma, con sentenze nn. 63 e 64 entrambe pubblicate in data 22/3/2024, ha rigettato tutti i gravami in parola confermando la piena legittimità, validità ed efficacia del PAUR e dei sottesi titoli, fra i quali anche l'autorizzazione ARPAE n° 889 del 23/02/2021;

CONSIDERATO:

che la Società NB4 s.r.l. con nota del 26/03/2024 ha chiesto una proroga di ulteriori mesi 24 per l'avvio dei lavori dell'impianto in oggetto in attesa del passaggio in giudicato in tutti i gradi di giudizio delle anzidette pronunce giurisdizionali e quindi in attesa della definitiva inoppugnabilità del PAUR;

che, con nota acquisita al prot. ARPAE n° 59981 del 29/3/2024, il sig. Filippo Ceci, già promotore del ricorso R.G. n. 133/2021 sopra richiamato, formulava istanza di accesso ed atto

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

preventivo di intervento ex artt. 9 e 10 della L. n. 241/90 nel procedimento di proroga dell'autorizzazione rilasciata alla Società NB4 s.r.l.. In particolare, il Sig. Ceci si è opposto alla proroga reiterando in sede amministrativa le doglianze e le lamentele già formulate (e rigettate) dal TAR Parma ed allegando pure la relazione tecnica di parte che aveva in quella sede depositato per sostenere la propria azione giurisdizionale;

DATO ATTO

- che tutto quanto sopra premesso e considerato costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- che ai sensi dell'art. 103 comma 2, dall'art. 3 bis del DL 125/2020 convertito con L. 159/2020, certificati, attestati, permessi di costruire, SCIA, PAS, A.U., autorizzazioni ordinarie e semplificate, nulla osta, concessioni, e atti abilitativi scaduti tra il 31/01/2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza COVID 19 (31 marzo 2022) hanno visto la rispettiva validità prorogata fino a 90 giorni dopo la cessazione dello stato d'emergenza;
- che la seconda richiesta di proroga da parte della Società NB4 s.r.l. è pervenuta ad ARPAE (prot. 57398 del 26/3/2024) entro i termini di scadenza per l'avvio dei lavori come già in precedenza prorogati (31/3/2024);
- che il Comune di Noceto, con nota acquisita al prot. 73169 del 19/4/2024, si è espresso favorevolmente alla concessione dell'ulteriore proroga per l'avvio dei lavori per mesi 24;
- che, come già espresso nelle premesse, il suddetto atto autorizzativo n° 889/2022, fissava la data per l'avvio dei lavori, *".....dal momento in cui il Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR), sia divenuto inoppugnabile"* e che tale prescrizione non è mai stata oggetto di contestazione alcuna;
- che alla data del presente atto, non sono ancora decorsi i termini per ricorrere all'ulteriore grado di giudizio, essendo, le già citate sentenze del TAR Emilia-Romagna, sezione di Parma, nn. 63 e 64 entrambe pubblicate in data 22/3/2024, ancora appellabili;
- che valutate le considerazioni svolte dal sig. Ceci nella citata sua nota acquisita al prot. 59981 del 29/3/2024, esse non risultano idonee a superare le citate statuizioni del Giudice amministrativo che ha rigettato anche il suo ricorso confermando la piena legittimità, validità ed efficacia dei gravati provvedimenti. Caratteristiche, queste, che riguardano ovviamente anche i profili dei titoli autorizzatori non oggetto di censura ed ormai inoppugnabili quali, ad esempio, quello dell'asserita (ma mai censurata in sede giurisdizionale e comunque non corrispondente alle risultanze in atti) indisponibilità da parte della Società NB4 s.r.l. dell'area per la realizzazione dell'impianto;
- che, al contrario di quanto sostenuto dal sig. Ceci, la concessione della richiesta proroga in attesa che *"il provvedimento di autorizzazione sia diventato inoppugnabile"* risulta rispettosa di quanto stabilito dalla prescrizione dell'autorizzazione sopra riportata e

dall'art. 19 della L.R. n. 26/2004 e dell'obiettivo ivi indicato di perseguire un "elevato grado di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico";

- che il sig. Ceci si oppone oggi alla concessione della richiesta seconda proroga senza avere mai contestato (né in sede amministrativa, né in sede giudiziaria) il presupposto da cui essa muove, vale a dire la concessione della prima proroga di inizio lavori sino al 31/3/2024 di cui all'atto ARPAE n° 3574 del 13/7/2022

RITENUTO

pertanto che le motivazioni addotte dalla Società NB4 s.r.l. siano adeguatamente motivate e accoglibili;

DETERMINA

di prorogare la data di avvio dei lavori per mesi 24 ovvero al 31 marzo 2026;

di dare atto che rimangono invariate tutte le restanti prescrizioni e condizioni previste dall'atto ARPAE n° 889/2021;

per quanto attiene all'istanza di accesso ai sensi della Legge n. 241/90 formulata dal Sig. Ceci di accoglierla trasmettendo copia dell'istanza di proroga presentata dalla Società NB4 a r.l. acquisita al prot. ARPAE n. 57938 del 26/3/2024.

Il responsabile
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.